



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 77 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/66 CC NAS RG del 26.05.2013

Il Direttore Generale

Visto il verbale di ispezione igienico-sanitaria del 19.05.2013, ore 11,30, effettuata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, M.C. ARMATORE Vincenzo unitamente al Mar. Capo ARCIERI Luciano (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), presso la ditta "La Panetteria di Scrofani Romina s.a.s.", gerente l'omonima rivendita di generi alimentari corrente in Donnalucata, frazione di Scicli (RG), via Miccichè n.° 75, gestita dal socio accomandatario, legale rappresentante, Sig.ra SCROFANI Romina, nata a Scicli il 28.10.1975 ed ivi residente in via Irminio n.°14;

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/66 del 26.05.2013, ore 11,00, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa a seguito della ispezione igienico-sanitaria sopradetta del 19.05.2013, avvenuta presso la ditta "La Panetteria di Scrofani Romina s.a.s.", sopra meglio generalizzata;

Atteso che durante l'ispezione anzidetta, svolta alla presenza del socio accomandante, nonché coniuge della accomandataria, Sig. IURATO Vincenzo, nato a Scicli il 09.03.1972 ed ivi residente in via Irminio n.° 14, è stata rilevata a carico della ditta e quindi della Sig.ra SCROFANI Romina, quale socia accomandataria e legale rappresentante della ditta medesima, la violazione amministrativa prevista dal D.A. 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento CE 29 aprile 2004 n.° 852 e sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs 6.11.2007. n.° 193 "per avere - nella predetta qualità - omesso di assicurare che gli addetti alla manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività nonché per l'applicazione del sistema HACCP. All'atto del controllo l'addetto alla vendita, IURATO Vincenzo, in altri atti compiutamente generalizzato (socio accomandante nonché marito della titolare), esibiva attestato di formazione alimentarista scaduto di validità il 21.03.2012";

Considerato che per tale violazione prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.1000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00 (*corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 30.06.2013, ore 08,00 alla Sig.ra SCROFANI Romina, sopra generalizzata, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma sopra detta di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;



Atteso che il trasgressore, Sig.ra Scrofani Romina, nella qualità, arrivata, come risulta nel verbale di ispezione, al termine del controllo, sottoscrivendo il verbale medesimo NULLA ha inteso dichiarare;

Visti gli scritti difensivi, intestati al Sindaco del Comune di Scicli, in quanto indicato quale Autorità Competente nel verbale di contestazione n° 2013/66 NAS, ma inviati a mezzo posta con raccomandata dalla ricorrente alla ASP di Ragusa il 22.07.2013 entro i termini di legge;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge n.° 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa, prot. n.° 14112/1“P” dell’11.07.2014, acquisito al protocollo generale dell’ASP n.° E – 0014501 del 17.07.2014;

Ritenute non fondate le eccezioni proposte nell’interesse del trasgressore in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

Il ricorso proposto dalla parte verte sulla presunta nullità del verbale di contestazione, sul presupposto che lo stesso sia viziato per la erronea indicazione della Autorità Competente presso cui proporre ricorso entro i termini, indicata nella persona del Sindaco del Comune di Scicli anziché del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, a cui la competenza è stata formalmente trasferita con D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

A tal proposito, si osserva come la indicazione della Autorità Competente nella persona del Sindaco al momento della ispezione e della successiva contestazione della violazione non era assolutamente erronea, risalendo la commissione della violazione al periodo di transizione del trasferimento della competenza detta.

E’ opportuno precisare che il passaggio di competenza non è stato determinato, come vuole far intendere il trasgressore, dal Parere n.° 163.11.09 , Prot. n.° 17763 del 10.11.2009, dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, tesi sostenuta anche dallo stesso Comune in questione per altre vicende relative alla problematica della competenza, ma dal D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 sopra citato.

In ogni caso, conformemente a costante giurisprudenza (di cui si citano per tutte solo Cass. Civ. Sez. II, 16.3.2010, Sent. N.° 06388/2010 e Cass. Civ. Sez. II, 21.01.2013, n.° 1372), l’omessa indicazione, nel verbale di contestazione, dell’Autorità Competente alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell’atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce solo il verificarsi di preclusioni processuali.

La proposizione del ricorso da parte della ricorrente entro il termine di 30 giorni conferma che non è stato minimamente “menomato” né “soppresso”, come la stessa asserisce, il suo diritto di difesa che ha, tra l’altro, correttamente esercitato nei confronti dell’ASP e non del Comune, indicato a suo dire erroneamente.

In merito al fatto contestato ed alla violazione commessa, nessun rilievo viene fatto in ricorso limitandosi la ricorrente solo a sollevare la questione sopra detta per cui si ritiene abbia prestato acquiescenza.

Poiché, quindi, non emergono elementi attenuanti né problemi di interpretazione normativa e quelli proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, **si applica l’importo più favorevole tra la sanzione pari a 3 volte il minimo edittale od il doppio della somma pagabile in misura ridotta ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett. C) del Regolamento Aziendale approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell’ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.**

Rilevata, pertanto la fondatezza dell’accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

2
Pagina



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Sig.ra **SCROFANI Romina** nata a Scicli(RG) il 28.10.1975 ed ivi residente - via Irminio, n.° 14 nella qualità di socia accomandataria, legale responsabile della ditta "*La Panetteria di Scrofani Romina s.a.s.*", il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€3.000,00**

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 3.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 3.066,00 (euro tremilasessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- alla Sig.ra **SCROFANI Romina** nata a Scicli(RG) il 28.10.1975 ed ivi residente - via Irminio, n.° 14;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 24 SET. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

